



## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

#### Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi

- **Codice della proposta:** COM(2022) 362 final del 25/07/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0227(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

La proposta di Regolamento prevede modifiche mirate al quadro giuridico 2014-2020 per i programmi di cooperazione nel quadro dello Strumento europeo di vicinato (ENI), a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina e dell'impatto prolungato della pandemia di COVID-19. La proposta risponde a tre esigenze: fare fronte alle perturbazioni causate dalla sospensione dei programmi che coinvolgono Russia e Bielorussia a causa delle sanzioni; estendere la gamma di misure flessibili introdotte dalla politica di coesione, inclusi i programmi di cooperazione transfrontaliera, ai programmi che cooperano direttamente con l'Ucraina e la Repubblica di Moldova per consentire loro di affrontare la situazione, in particolare la sfida migratoria; fornire sostegno prolungato per la ripresa delle aree territoriali e dei settori economici più colpiti dalla pandemia.

La proposta è coerente con il quadro giuridico generale stabilito per l'ENI (istituito con Reg. UE 232/2014) e prevede modifiche mirate al Regolamento di esecuzione UE 897/2014 che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dell'ENI, e al Regolamento UE 1299/2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea. Tra le misure previste si annovera: la possibilità di rinunciare a qualsiasi necessità di cofinanziamento e una procedura semplificata per i programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dell'ENI; viene fissata applicabilità retroattiva, a partire dalla data del 24 febbraio 2022, inizio dell'invasione russa, per i progetti che affrontano le sfide migratorie nel contesto dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dell'ENI; vengono introdotte riduzioni di taluni

obblighi normativi in particolare sui controlli in loco per offrire maggiore flessibilità alle autorità di gestione; per accelerare la selezione e la concessione di sovvenzioni per progetti nuovi sono semplificate le procedure di conferma dei soggetti ad aggiudicazione diretta (art. 41 Reg. di esecuzione UE 897/2014); viene data la possibilità di scegliere nuovamente il momento della conversione in euro per adeguarlo alle fluttuazioni non previste dei tassi di cambio; le modifiche al Reg. UE 1299/2013 riguardano due programmi di cooperazione transnazionale con l'Ucraina e la Repubblica di Moldova ((il programma Interreg per la regione del Mar Baltico) al fine di consentire il funzionamento efficace di tali programmi.

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La proposta rispetta il principio di attribuzione e si fonda: sull'articolo 178 TFUE che attribuisce l'adozione dei regolamenti di applicazione del FESR a Parlamento europeo e Consiglio che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni; sull'articolo 209 par.1 TFUE che attribuisce a Parlamento europeo e Consiglio l'adozione delle misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, deliberando con procedura legislativa ordinaria; e sull'articolo 212 par. 2 TFUE che prevede che il Parlamento e il Consiglio adottino, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, le misure necessarie per l'attuazione della cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i Paesi terzi.

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

L'atto rispetta il principio di sussidiarietà per la competenza non esclusiva perché mira ad agevolare l'uso delle risorse dell'ENI e della politica di coesione da parte di Stati membri e regioni, conferendo maggiore flessibilità all'utilizzo delle risorse per fare fronte agli effetti dell'invasione dell'Ucraina.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

Il principio di proporzionalità è rispettato in quanto sono previste soltanto modifiche eccezionali e mirate che mirano ad agevolare l'utilizzo delle risorse dell'ENI e della politica di coesione a supporto delle misure messe in campo per fare fronte alle esigenze migratorie provocate dall'aggressione russa all'Ucraina.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto mira a fornire una risposta celere alle conseguenze che l'aggressione della Russia in Ucraina ha provocato alla realizzazione di progetti di cooperazione.

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere sulla proposta il 27 ottobre 2022. Il Comitato delle regioni è stato consultato e ha deciso di non esprimere alcun parere. Il 20 ottobre 2022 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura. Ai fini dell'adozione dell'atto, è necessaria ora l'approvazione del Consiglio.

## C. Valutazione d'impatto

<b>1. Impatto finanziario</b>
Nessuna incidenza diretta.
<b>2. Effetti sull'ordinamento nazionale</b>
Non si ravvisano effetti diretti dall'adozione di questo regolamento.
<b>3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali</b>
Non si ravvisano effetti diretti sulle competenze regionali e delle autonomie locali.
<b>4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione</b>
Non si ravvisano effetti diretti dall'adozione di questo Regolamento.
<b>5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese</b>
Non si ravvisano effetti diretti per i cittadini e per le imprese dall'adozione di questo Regolamento.

## Altro

### *Esempio:*

- *Altre amministrazioni interessate: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Regioni: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Riserva di integrazioni circa profili critici, consultazioni, ulteriori contributi, ecc. (es.: “si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate”);*
- *Eventuali allegati.*

LOGO  
Amministrazione  
con competenza  
prevalente

## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

### Oggetto dell'atto:

Proposta di ...

- **Codice della proposta:** COM(aaaa) 000 del gg/mm/aaaa
- **Codice interistituzionale:** aaaa/0000(xxx)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero ...

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)